

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.616 — Swissair/Sabena)**

(95/C 200/06)

Il 20 luglio 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles  
Telefax: (32-2) 296 43 01

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**AIUTI DI STATO****C 50/94 (ex NN 85/93)****Francia**

(95/C 200/07)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad un aiuto che la Francia ha concesso nel settore dei biocarburanti**

Con la seguente lettera, la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di avviare la procedura.

- «1. La Commissione è venuta a sapere che un protocollo di intesa sulla promozione dei biocarburanti ottenuti da piante oleaginose è stato concluso tra lo Stato, alcuni industriali, l'organizzazione nazionale interprofessionale delle oleaginose (Onidol) e la società interprofessionale per le oleaginose, le piante proteiche e le colture tessili (Sido).
2. Con lettera del 24 maggio 1993 la Commissione ha invitato le autorità francesi ad informarla in merito a questo dispositivo, prima che venisse messo in applicazione.
3. Con le lettere del 9 luglio 1993, del 14 ottobre 1993 e del 27 aprile 1994 le autorità francesi hanno tra-

smesso alcune informazioni, rivelatesi però insufficienti per consentire alla Commissione di giudicare in merito alla compatibilità o meno dell'intero regime di aiuti con il mercato comune.

Con lettere del 9 luglio e del 14 ottobre 1993 le autorità francesi hanno comunicato due convenzioni per la promozione di un programma sperimentale di produzione e di commercializzazione di esteri (carburanti) ottenuti da colza invernale coltivata su terreni messi a riposo.

La prima convenzione riguarda un protocollo di intesa sulla promozione dei biocarburanti ottenuti da piante oleaginose. L'obiettivo è di organizzare la produzione e la commercializzazione degli esteri ottenuti dalle oleaginose coltivate sui terreni messi a riposo.

La seconda è volta a dare attuazione concreta ad un impegno assunto dallo Stato nell'ambito del protocollo precedente, ossia quello di promuovere la produzione di colza invernale sui terreni messi a riposo utilizzando metodi di coltivazione che limitino l'impiego dei vari fattori di produzione.

Da queste convenzioni risulta che il dispositivo di aiuto in oggetto è entrato in vigore in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in quanto non è stato notificato in maniera completa allo studio di progetto ed è entrato in vigore prima che la Commissione si fosse pronunciata sulla sua compatibilità con le regole del trattato.

Anche l'esenzione dall'imposta interna sui prodotti petroliferi prevista dall'articolo 32 della legge finanziaria per il 1992, modificato da ultimo dall'articolo 30 della legge finanziaria rettificativa per il 1993, è all'esame della Commissione nell'ambito dell'aiuto n. NN 10/A/92 e dell'aiuto n. NN 10/B/92.

4. Per quanto concerne gli aiuti alla produzione di semi di colza invernale o di girasole sui terreni messi a riposo, le sovvenzioni di Stato, sotto forma di un premio per ettaro di 200 FF e per un importo totale di 25 Mio di FF e di 26 Mio di FF, concesse rispettivamente per le campagne 1992/93 e 1993/94 vanno considerate, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, come aiuti di Stato per la produzione di due oleaginose (colza invernale e girasole) coltivate su terreni messi a riposo. Questi aiuti sono di natura tale da falsare la concorrenza, dato che favoriscono questi due prodotti, e non possono, in base alle considerazioni successive, beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo.

Essi costituiscono un'infrazione al regolamento (CEE) n. 136/66 che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, questa normativa va considerata come un sistema completo ed esaustivo che esclude, da parte degli Stati membri, qualsiasi facoltà di adottare misure che possano privare di valore o derogare a tale normativa.

In base alle informazioni comunicate dalle autorità francesi, questi aiuti non sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di messa a riposo dei terreni per i seguenti motivi:

Primo: per quanto concerne i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92, tra cui le oleaginose, le disposizioni di questo regolamento comportano un'integrazione delle corrispondenti organizzazioni comuni di mercato. L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sta-

bilisce infatti che le spese comunitarie per l'applicazione di questo regime sono da considerarsi come interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune. Quest'ultima disposizione assegna al FEAOG-Garanzia le spese per gli interventi destinati a stabilizzare i mercati adottati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Qualsiasi intervento statale nel settore disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1765/92 equivale pertanto a un'ingerenza dello Stato nel "sistema completo ed esaustivo" che la Corte di giustizia ha dichiarato, a più riprese, essere di esclusiva competenza comunitaria.

Secondo: anche se l'aiuto per ettaro concesso agli imprenditori agricoli è motivato dal ricorso a metodi di coltivazione che limitano l'impiego dei fattori di produzione, esso non può essere considerato compatibile con le norme del mercato comune.

Per quanto riguarda le superfici messe a riposo, è vero che l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 stabilisce che "gli Stati membri applicano misure appropriate di tutela ambientale che tengono conto della situazione specifica delle superfici ritirate dalla produzione" e che, pertanto, l'impiego di metodi produttivi compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente va considerato come l'assolvimento di un obbligo già imposto dalla legislazione comunitaria. Ma per le terre messe a riposo nell'ambito di un regime comunitario di ritiro dei seminativi che vengono destinati a produzioni non alimentari, l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale vieta la concessione di ogni aiuto nazionale.

5. Le iniziative di ricerca e di promozione finanziate dall'Onidol potrebbero, a determinate condizioni, risultare compatibili con le norme del mercato comune.

La Commissione ritiene infatti che gli aiuti per la ricerca siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c del trattato, purché le azioni sovvenzionate vengano realizzate nell'interesse del settore in questione e i risultati della ricerca vengano messi a disposizione di tutti gli operatori del settore. Essa accetta che questi aiuti vengano finanziati in misura pari al 100 % delle spese sostenute. Riguardo agli aiuti per la pubblicità e la promozione dei prodotti, questi sono ammissibili se concessi in conformità delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione del 28 ottobre 1986 (GU n. C 302 del 12. 11. 1987).

La natura esatta di queste azioni non è stata però comunicata alla Commissione, che non può pertanto pronunciarsi in modo definitivo sulla loro compatibilità o meno con le norme del mercato comune.

6. Nonostante le informazioni comunicate dalle autorità francesi nelle lettere menzionate al precedente punto 3, mancano alla Commissione alcuni elementi per poter prendere posizione in merito a certe misure.

Nell'ambito della convenzione tra Stato, Onidol e Sido, a quest'ultima viene affidata la gestione e il controllo dell'aiuto di Stato per la produzione di semi di colza e di girasole; non è però specificato che il contributo di questo organismo, pari a 500 000 FF, serve a tal fine.

Indipendentemente dal fatto che il contributo serva a finanziare un aiuto conforme ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato oppure misure indissociabilmente connesse a tale aiuto, la Commissione non è in grado, in questo caso specifico e allo stadio attuale, di pronunciarsi in merito alla compatibilità o meno di queste misure con il mercato comune, dato che esse non le sono state comunicate.

Se è vero che l'Onidol finanzia azioni di ricerca e di promozione, non risulta però con certezza che il suo ruolo si limiti a queste azioni. Nell'ambito del protocollo concluso tra lo Stato, i produttori di esteri ed i distributori di prodotti petroliferi si prevede infatti che l'Onidol promuova, su scala molto più ampia, iniziative interprofessionali per i biocarburanti nell'ambito di accordi interprofessionali. Si constata inoltre che gli accordi interprofessionali conclusi tra le organizzazioni interprofessionali appartenenti all'Onidol ed estese a tutte le famiglie interessate in forza dei decreti ministeriali del 3 settembre 1993 e del 4 gennaio 1994 non sono stati comunicati alla Commissione.

Anche il Cetiom opera in base ad un protocollo, che ha l'incarico di elaborare, e che non è stato comunicato alla Commissione. Per quanto concerne le sue attività di controllo tecnico sulla protezione dei vegetali, si deve inoltre constatare che esse non sono state notificate alla Commissione.

Per quanto concerne gli organismi incaricati dell'ammasso, si ritiene che le loro attività consistano nella divulgazione di informazioni. Sarebbe tuttavia opportuno che la Commissione possa esaminare i contratti per la coltivazione di colza invernale da desti-

nare alla produzione di esteri per stabilire se contengono o meno elementi di aiuto.

A questo proposito la carenza di informazioni sulla natura degli interventi della Sido e dell'Onidol, del Cetiom e degli organismi di ammasso rende impossibile, per la Commissione, pronunciarsi in modo definitivo sulla compatibilità o meno di queste misure con il mercato comune.

7. L'applicazione degli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti 4 e 5 e, eventualmente, al punto 6 è affidata alla Sido, al Cetiom e agli organismi incaricati dell'ammasso.

Gli interventi di questi organismi volti a garantire la gestione e il controllo degli aiuti di Stato non sono da considerare, di per sé, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Dal protocollo e dalla convenzione risulta però che essi sono indissociabili dagli aiuti stessi. La Commissione dovrà pertanto considerarli alla stessa stregua degli aiuti cui essi si riferiscono.

8. Gli aiuti di cui ai punti 4 e 5 e gli eventuali aiuti di cui al punto 6 possono essere finanziati, da un lato, da organismi interprofessionali (Onidol, Cetiom, Sido), il cui bilancio può essere alimentato da contributi volontari e obbligatori o da tasse parafiscali e, dall'altro, dagli organismi incaricati dell'ammasso, le cui modalità di finanziamento (mediante oneri obbligatori o di altro tipo) sono ignote alla Commissione. Questi aiuti potrebbero rispondere ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato qualora siano finanziati con oneri obbligatori incompatibili con il mercato comune.

La compatibilità di questi aiuti dipende inoltre dalla compatibilità con il mercato comune delle modalità di finanziamento delle misure necessarie per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'Onidol, gli accordi interprofessionali relativi alla riscossione di tali contributi obbligatori ed i relativi decreti che ne estendono l'applicabilità non sono stati comunicati alla Commissione. Il finanziamento del Cetiom è già stato esaminato da parte della Commissione (aiuto n. 152/92), che non aveva sollevato alcuna obiezione nei confronti di questo aiuto e del relativo finanziamento. Il finanziamento della Sido e degli organismi incaricati dell'ammasso non è stato invece comunicato alla Commissione.

Mancando pertanto le informazioni necessarie sul finanziamento degli aiuti di cui al punto 5 e, eventual-

mente, al punto 6 e delle indissociabili misure di attuazione di cui al punto 7, la Commissione non può pronunciarsi sulla compatibilità di questi aiuti con le norme del mercato comune.

Per gli aiuti di cui al punto 4, già allo stato attuale considerati incompatibili con le norme del mercato comune, un ulteriore motivo di incompatibilità potrebbe derivare anche da un finanziamento inammissibile delle misure necessarie alla loro attuazione.

9. In base alle considerazioni precedenti, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti, da un lato, degli aiuti di cui al punto 4 concessi dal governo francese mediante un premio di 200 FF per ettaro per la produzione di semi di colza invernale o di semi di girasole sui terreni messi a riposo che, allo stato attuale della procedura, risultano incompatibili con il mercato comune e, dall'altro, degli aiuti di cui al punto 5 e delle relative misure di attuazione di cui al punto 6, visto il carattere incompleto delle informazioni trasmesse che non consentono alla Commissione di pronunciarsi in modo definitivo sulla loro compatibilità o meno con le norme del mercato comune.

10. Per quanto concerne la produzione e la commercializzazione degli esteri, la Commissione sta esaminando in che misura l'accordo in questione contenga elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

Qualora, dalle osservazioni formulate dalle autorità francesi, emergano elementi di aiuto, la Commissione si riserva il diritto di valutarle in conseguenza.

11. Nel quadro di questa procedura sarebbe opportuno che le autorità francesi comunicino le seguenti informazioni:

— per le azioni di promozione dei biocarburanti e di ricerca finanziate dall'Onidol, tutti gli elementi che consentono di valutare la compatibilità o meno degli aiuti con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo (GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2) e degli aiuti di Stato per la pubblicità dei prodotti (GU n. C 302 del 12. 11. 1987), in particolare la percentuale dell'aiuto rispetto alle spese ammissibili, le modalità di concessione dell'aiuto, i beneficiari, i testi che istituiscono queste misure ed esempi rappresentativi delle varie attività di promozione che sono state svolte,

— la destinazione dei 500 000 FF concessi dalla Sido,

— il protocollo che il Cetiom ha il compito di elaborare, nonché la natura e le modalità operative di questo organismo in materia di controllo tecnico sulla protezione dei vegetali,

— i contratti tipo conclusi dagli agricoltori per la coltivazione di colza invernale destinata alla produzione di esteri,

— le fonti e le modalità di finanziamento degli aiuti di cui ai precedenti punti e delle misure necessarie per la loro applicazione. Qualora tali aiuti o misure siano stati finanziati, direttamente o indirettamente, mediante oneri obbligatori, debbono essere comunicati i testi relativi a questi finanziamenti. Tutte queste informazioni dovrebbero essere comunicate dall'Onidol, dalla Sido e dagli organismi incaricati dell'ammasso,

— l'accordo interprofessionale del 29 giugno 1993 concernente la ripartizione degli ettari di colza invernale coltivati per la produzione di esteri sui terreni messi a riposo e utilizzati per fini non alimentari nella campagna di commercializzazione 1994/95 (semina dell'autunno 1993), accordo esteso con il decreto del 3 settembre 1993 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 30 settembre 1993),

— l'accordo interprofessionale concluso alla stessa data, ossia il 29 giugno 1993, ed esteso con il decreto del 21 dicembre 1993 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 4 gennaio 1994) per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1995.

Nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 9, la Commissione invita il governo francese a comunicarle le sue osservazioni entro il termine di quattro settimane a decorrere dalla data della presente lettera.

12. Le autorità francesi sono invitate a comunicare le proprie osservazioni sul mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 entro il termine suddetto. Qualora, allo scadere del termine fissato, non sia pervenuta una risposta adeguata, la Commissione potrebbe essere tenuta ad adottare una decisione provvisoria con la quale si ingiunge alle Vostre autorità di sospendere immediatamente il versamento degli aiuti e di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame degli aiuti in questione.

13. La Commissione richiama l'attenzione del governo francese sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 in relazione agli obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e sulla comunicazione pubblicata nell'*Gazzetta uff-*

*ciale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, nella quale si ricorda che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione definitiva nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, può essere oggetto di una domanda di rimborso e/o del rifiuto di imputare al bilancio del FEAOG le spese relative alle misure nazionali che coinvolgono direttamente misure comunitarie.

14. La Commissione informa il governo francese che inviterà, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, anche i governi degli al-

tri Stati membri a presentare le proprie osservazioni.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.*

---